



COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO
Provincia di Cuneo

Via Maestra Adolfo Sarti n. 27 – 12030 – tel. 0172 96012 - fax 0172 96263 –
serviziofinanziario@comune.torresangiorgio.cn.it – www.comune.torresangiorgio.cn.it –
P. iva 00495640047 - cod. fisc. 85001350041

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO

ANNO 2014

L'anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di SETTEMBRE nella sede del Comune di Torre San Giorgio al fine di dare attuazione alle norme di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto REGIONI-ENTI LOCALI, in relazione al disposto dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 4 del C.C.N.L. stipulato il 22 gennaio 2004, si è riunita la delegazione trattante come istituita ai sensi dello stesso C.C.N.L.

Sono presenti:

A) per la parte pubblica, costituita giusta Deliberazione n. G.C. n. 4 del 29.01.2015 i signori:

COGNOME E NOME	SERVIZIO DI RIFERIMENTO
BACCHETTA Dott. Carmelo Mario	Segretario comunale

B) in rappresentanza delle R.S.U. e delle organizzazioni sindacali, i signori:

COGNOME E NOME	ORGANIZZAZIONE SINDACALE RAPPRESENTATA
<u>NANE' IVAN</u>	<u>C.I.S.L. E.P.</u>
<u>GIORDANO MARIA</u>	<u>R.S.U.</u>

Le parti

- dato atto dei vincoli previsti dall'art. 4 comma 5 del CCNL dell'1/4/1999, laddove in particolare si prevede che i contratti decentrati integrativi non possono porsi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti, risultando nulle ed inapplicabili le clausole difformi;
- richiamati:
 - la Preintesa CCDI 2014 siglata in data 09/06/2015
 - il parere del Revisore dei Conti sulla compatibilità e conformità della Preintesa siglata in data rispetto alle disposizioni economico – finanziarie di costituzione del fondo per le risorse decentrate di cui all'art.31 CCNL del 22 Gennaio 2004 e dall'art.9 bis l.n.122/2010, e come modificato dal D.L. 98/2011 convertito con la L. 111/2011 e come ulteriormente modificato dalla Legge 190/2014
 - la Delibera di giunta comunale di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2014

stipulano i seguenti istituti di contrattazione integrativa:

PREMESSA

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si applica al personale dipendente dell'amministrazione, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato. Nella determinazione dell'importo individuale attribuibile ad ogni singolo lavoratore si tiene conto del grado di autonomia del medesimo nelle funzioni considerate.

Il presente Accordo sostituisce tutte disposizioni pattizie precedentemente intervenute che siano con esso incompatibili.

ART. 2
TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE DEL
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto, salvo diversa indicazione, decorrono dal 1/1/2014 e scadranno il 31/12/2014.
2. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo, mantenendo comunque in vigore, fino a nuovo accordo, il contratto collettivo decentrato integrativo vigente.

TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 3
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER
LA PRODUTTIVITA'

Il fondo per l'anno 2014 è stato determinato, applicando i criteri dettati dall'art.31 CCNL del 22 Gennaio 2004 e dall'art.9 bis l.n.122/2010, e come modificato dal D.L. 98/2011 convertito con la L. 111/2011 e come ulteriormente modificato dalla Legge 190/2014 che prevede:

- al comma 1 art. 9 che per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento accessorio, non possa superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno ... malattia, effettiva presenza in servizio";
- al comma 2 bis art. 9 succit. che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010;

CCNL 22-01-2004 - art. 31, comma 2 - "FONDO STABILE + FONDO VARIABILE"

TABELLA COSTITUZIONE FONDO

CDI - ANNO 2014

FONDO STABILE		
Riferimento normativo	Descrizione	Importo
art. 31 c. 2, 1° per. CCNL 22-01-2004	Fondo consolidato al 31-12-2003	8.648,00
art. 32, c. 1 CCNL 22-01-2004	0,62% del monte salari anno 2001 (95.704,63 esclusi contributi)	364,00
art. 32, c. 2 CCNL 22-01-2004	0,50% del monte salari anno 2001 (95.704,63 esclusi contributi) solo se la spesa del personale è < al 39% delle entrate correnti	293,00
art. 4 comma 1 CCNL 09-05-2006 - biennio economico 2004/2005 del 09-05-2006)	incremento 0,50% monte salari 2003 (88.967,31 escluso i contributi) - rapporto tra spesa personale ed entrata corrente non superiore 39% - (a valere per 2006)	398,00
art. 8 comma 2 CCNL 09-05-2006 - biennio economico 2006/2007 del 11-04-2008	incremento 0,60% monte salari 2005 (111.202,58 escluso i contributi) - rapporto tra spesa personale ed entrata corrente non superiore 39% (a valere per 2008)	487

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14 CCNL 2002- 2005 E N 1 CCNL2008-2009	rideterminazione per incremento stipendio	696,00
art. 4, c. 2 CCNL 200-2001	recupero RIA, PEO e COMPARTO personale cessato (Gullino, Gaveglio, Abba' e Giordana)	2.045,00
SUB TOTALE FONDO STABILE		12.931,00
art. 9, c. 2-bis del D.L. 31-05-2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella L. 30-07- 2010, n. 122	riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio	4.849,00
		0,00
TOTALE FONDO STABILE (al netto delle riduzioni)		8.082,00
già utilizzato per P.E.O.		6.498,00
già utilizzato per indennità di comparto		1.465,00
TOTALE FONDO STABILE DISPONIBILE		119,00
FONDO VARIABILE		
art. 4, c. 2 CCNL 31-07-2009	quota 1% del monte salari anno 2007 - rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al 38% (a valere per 2009)	0,00
art. 15, c. 5 CCNL 01-04-1999	integrazione risorse economiche per attivazione nuovi servizi o servizi aggiuntivi, per i quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale	0,00
art. 92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/2006	quote per la progettazione	0,00
art. 15, c. 2 CCNL 01-04-1999	integrazione risorse economiche dell'importo pari al 1,2% del monte salari anno 1997 (79.439,33)	0,00
ALTRE RISORSE art. 15, lett. k, CCNL 01-04- 1999	trasferimento statale ex L. 244/2007, art. 2, c. 11 per funzione di cui D.Lgs. 30/2007 (stranieri neocomunitari) (Demografici) - esercizio 2009	0,00
TOTALE FONDO VARIABILE (al lordo delle riduzioni)		0,00
art. 9, c. 2-bis del D.L. 31-05-2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella L. 30-07- 2010, n. 122	riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio	0,00
	riduzione al fine di rispettare il limite delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, che NON può superare il corrispondente importo dell'anno 2010	0,00
TOTALE FONDO VARIABILE (al netto delle riduzioni)		0,00
Economie da anni precedenti)		5.926,00
TOTALE FONDO VARIABILE (al lordo delle economie anni precedenti)		5.926,00
Già utilizzato per "quote per la progettazione"		
TOTALE FONDO VARIABILE DISPONIBILE		5.926,00

COMPENSI, INDENNITA' E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

ART. 4

RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ EX ART. 17, COMMA 1, LETT. A, CCNL 01.04.1999 - ART.36 CCNL 22.1.2004

1. Le risorse di cui all'art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.

2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per:

a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999;

Previa verifica del conseguimento degli obiettivi strategici ed operativi di cui al Piano triennale degli obiettivi e delle performance approvato con D.G.C. n 63 del 2014, relativi all'anno 2014.

Il nucleo di valutazione appositamente costituito il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione, approvato con D.G.C n. 79/2013, provvede a misurare e valutare la performance individuale e collettiva dei dipendenti sulla base degli obiettivi fissati nel Piano degli obiettivi e performance e compila le schede di valutazione secondo le disposizioni di cui al Regolamento per la gestione, misurazione e valutazione delle performance, approvato con D.G.C. 80/213

Tale indennità verrà riconosciuta nel limite massimo di €1.000,00

suddivisa proporzionalmente in forza del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, valutato dal Nucleo di valutazione, parametrato sulla percentuale di part time della prestazione lavorativa di ogni dipendente.

ART. 5

SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 17, COMMA 2°, LETTERA I) DEL CCNL 01/04/1999 - ART.36 CCNL 22.1.2004

i) All'art. 17, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

i) *Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L'importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi.*

Viene riconosciuta :

- una speciale responsabilità ex art.36 ccnl 22.1.2004 – art.17, comma 2, lett.i indennità specifiche responsabilità ufficiale stato civile, alla figura professionale di ufficiale di stato civile nella misura di €. 300,00 : n. 1 dipendente area amministrativa
- una speciale responsabilità ex art.36 ccnl 22.1.2004 – art.17, comma 2, lett.i indennità specifiche responsabilità ufficiale elettorale e messo notificatore alla figura professionale di ufficiale elettorale e messo notificatore nella misura di €. 300,00: n. 1 dipendente area amministrativa e di vigilanza

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Nella determinazione dell'importo individuale di ogni indennità attribuibile ad ogni singolo lavoratore si tiene conto :

- del grado di autonomia del medesimo nelle funzioni considerate.
- della condizione part-time o tempo pieno dei lavoratori interessati
- dei mesi in servizio durante l'anno
- dell'espletamento delle funzioni/compiti – per intero o in parte – correlate alle suindicate indennità

Per quanto non disposto dal presente CCDI per gli istituiti da esso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei CCNL vigenti .

Letto, confermato sottoscritto

per la delegazione di parte pubblica

per le RSU

per la delegazione di parte sindacale

